

inammissibile

*competenza → art 34 c/37
revoca e fatti sopravvenuti → 28*

Penale Sent. Sez. 1 Num. 16042 An. ~~2016~~

Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA

Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

Data Udiienza: 11/02/2016

28

*RODOCA
X PATTI
S. PRAW*

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) **Geraci Andrea**, nato il 07/05/1952;

Avverso l'ordinanza n. 38/2013 emesso il 26/03/2014 dalla Corte di appello di Palermo;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Piero Gaeta, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

P

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 26/02/2014 la Corte di appello di Palermo rigettava l'istanza di revoca del decreto emesso dallo stesso organo giurisdizionale il 14/10/2011 nei confronti di Andrea Geraci.

Con il decreto di cui si chiedeva la revoca, in particolare, la Corte territoriale, in parziale accoglimento dei motivi di appello proposti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Trapani l'08/11/2011, ordinava la confisca di quattro unità immobiliari comprensive di fabbricati, che erano state acquistate dal Geraci con atto di compravendita registrato il 12/11/1997. Dall'atto di compravendita trascritto dal notaio dott. Giubilato di Castelvetrano, presso il quale l'operazione immobiliare in questione era stata perfezionata, risultava che le unità immobiliari confiscate erano state acquistate dal prevenuto per un importo complessivo di 60.000.000 di lire.

Nel caso di specie, il provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto della permanente condizione di pericolosità sociale qualificata del Geraci, conseguente al fatto che il prevenuto risultava inserito nell'ambiente della criminalità mafiosa dell'area di Castelvetrano, riconducibile a Matteo Messina Denaro.

Si evidenziava, innanzitutto, che il Geraci, fin dagli anni Novanta, risultava collegato a una ramificata compagine mafiosa operante nell'area trapanese, con particolare riferimento al territorio di Castelvetrano, facente parte di *Cosa Nostra* e alleata con la famiglia corleonese storicamente egemonizzata da Salvatore Riina, con cui i suoi vertici – rappresentati dapprima da Francesco Messina Denaro e successivamente da Matteo Messina Denaro – intrattenevano rapporti organici diretti.

Si evidenziava, inoltre, che, con sentenza emessa il 09/06/1997, il prevenuto aveva patteggiato la pena di un anno di reclusione per i reati di associazione di tipo mafioso e intestazione fittizia di beni, aggravata ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, commesso in concorso con il fratello Francesco Geraci e con Matteo Messina Denaro.

In questo contesto, si evidenziava che i beni immobili confiscati al prevenuto erano stati acquistati per l'importo complessivo di 60.000.000 di lire, che doveva ritenersi sproporzionato rispetto alle effettive disponibilità economiche del Geraci, tenuto conto dell'assenza di redditi per l'anno 1996 – in cui l'inciso era stato tratto in arresto in relazione alla vicenda processuale sopra richiamata – e

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e

delle modeste entrate economiche relative agli anni 1995 e 1997, rispettivamente ammontanti a 11.702,00 euro e a 13.500,00 euro.

Non si riteneva, infine, possibile correlare l'acquisto in questione alla vincita della somma di 400.000.000 di lire, attestata dalla Lottomatica con nota del 17/12/2012, in ragione del fatto che il pagamento di tale vincita da parte della Banca d'Italia, effettuata mediante vaglia cambiario, risultava cronologicamente successivo all'accensione del deposito bancario utilizzato per l'acquisto dei beni immobili incisi, effettuata presso la filiale di Castelvetro del Banco Ambrosiano Veneto. Tale giustificazione, in particolare, era stata fornita dal Geraci con una memoria difensiva depositata nel procedimento di prevenzione celebrato davanti al Tribunale di Trapani.

Il dato cronologico richiamato, pertanto, veniva valorizzato dalla Corte territoriale in senso sfavorevole al prevenuto, evidenziando che la documentazione prodotta non era idonea a dimostrare con certezza la qualità di vincitore della somma in questione del Geraci, non potendosi escludere che il biglietto vincente fosse stato acquistato dallo stesso prevenuto o da terzi, allo scopo di procurarsi una legittima provvista economica.

2. Avverso tale ordinanza il Geraci, a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva ~~violazione di legge~~, in relazione all'art. 34 cod. proc. pen., conseguente al fatto che il provvedimento impugnato dal prevenuto era stato adottato da un collegio giudicante del quale facevano parte - quali presidente e relatore - ~~due magistrati che avevano composto lo stesso collegio della Corte di appello di Palermo che, in data 14/10/2011, aveva emesso il decreto di confisca nei confronti del Geraci del quale era stata richiesta la revoca.~~

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva violazione di legge, in relazione all'apparenza della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di revoca del provvedimento di confisca in esame, essendosi la Corte territoriale limitata a ritenere, in termini generici e apodittici, la rilevanza del principio di non effettività della vincita di 400.000.000 di lire da parte del Geraci conseguita nel novembre del 1995. Ne conseguiva l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata, sotto il profilo dell'insussistenza del requisito dell'illegittimità dell'acquisto delle unità immobiliari incise, indispensabile per l'irrogazione della misura di prevenzione patrimoniale che era stata disposta nei confronti del Geraci.

Si evidenziava, in tale ambito, che, nel provvedimento impugnato, per supportare le conclusioni sfavorevoli al Geraci, la Corte territoriale valorizzava il

solo elemento cronologico, costituito dal fatto che il pagamento del vaglio cambiario della vincita da parte della Banca d'Italia era avvenuto il 27/11/1995, due giorni dopo l'accensione del deposito bancario utilizzato per l'acquisto delle unità immobiliari incise, che aveva luogo il 25/11/1995.

Tuttavia, secondo la difesa del prevenuto, tali conclusioni non tenevano conto del fatto che il vaglia cambiario in questione era stato emesso dalla tesoreria provinciale competente in data antecedente a quella dell'accensione del deposito bancario, recando la data del 15/11/1995, rispetto alla quale il ritardo nel pagamento della somma vinta dal Geraci era esclusivamente dovuto alla contingente indisponibilità della somma di denaro in contanti che doveva essere corrisposta all'inciso.

Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.

In via preliminare, occorre affrontare la questione, dedotta quale primo motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., relativa alla circostanza che il provvedimento impugnato era stato adottato da un collegio giudicante del quale facevano parte - quali presidente e relatore - due magistrati che avevano composto il collegio della Corte di appello di Palermo che aveva emesso il decreto di confisca nei confronti del Geraci del quale si chiedeva la revoca in questa sede processuale.

Deve, in proposito, rilevarsi che l'eventuale incompatibilità dei giudici che componevano il collegio decidente doveva essere fatta valere mediante l'attivazione di un incidente di ricsuzione dei giudici della Corte di appello di Palermo che, in precedenza, avevano composto il collegio che disposto la confisca dei beni del Geraci. Sul punto, non può non ribadirsi l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità, rilevanti ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricsuzione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen., che non veniva attivata nel caso in esame (cfr. Sez. 5, n. 13593 del 12/03/2010, Bonaventura, Rv. 246716).

Ne discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

RECUSA
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

②

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, prima di affrontare il merito della doglianza difensiva sollevata nell'interesse dell'odierno ricorrente, deve rilevarsi che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come richiamato dall'art. 3 *ter*, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne consegue che devono escludersi dall'ambito dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lettera c) della stessa disposizione, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo di provvedere con provvedimento motivato.

In sede di legittimità, dunque, non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, presentando difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, necessari alla sua intellesione; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice di merito; ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione adottata (cfr. Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007).

Questo orientamento ermeneutico, da ultimo avallato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 106 del 15 aprile 2015, ha ricevuto l'ulteriore suggello delle Sezioni unite che hanno affermato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 *ter*, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con provvedimento motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

In questa contesto sistematico, occorre considerare i singoli passaggi del provvedimento impugnato, tenendo conto delle censure del ricorrente, allo scopo di verificarne l'effettiva congruità rispetto all'impianto motivazionale del provvedimento emesso dalla Corte di appello di Palermo.

②

2.1. Nella cornice ermeneutica delineata nel paragrafo precedente, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato presenta delle discrasie motivazionali che impongono un nuovo esame della vicenda processuale.

Si consideri, in proposito, che il dato argomentativo utilizzato dalla Corte territoriale – secondo cui il pagamento della vincita del Geraci da parte della Banca d'Italia avveniva due giorni dopo l'accensione del deposito bancario utilizzato per l'acquisto degli immobili incisi – non tiene in alcun modo conto degli elementi probatori richiamati dal ricorrente per giustificare tale sfasatura cronologica.

Invero, affermare che l'accensione del certificato di deposito di 400.000.000 di lire è successiva di due giorni al pagamento del vaglia cambiario da parte della Banca d'Italia, allo scopo di avvalorare l'ipotesi di un acquisto fittizio del biglietto del lotto oggetto della vincita, non risulta conferente rispetto alle argomentazioni prospettate dalla difesa del ricorrente. Tale affermazione, infatti, non tiene conto di un dato storico incontrovertito, pur dedotto, costituito dal fatto che il vaglia era stato appostato il 15/11/1995 – dieci giorni prima dell'acquisto delle unità immobiliari confiscate – e che, dopo tale emissione, il pagamento era stato effettuato il 27/11/1995, in conseguenza dei tempi di attivazione della procedura di pagamento della vincita del Geraci da parte della Banca d'Italia.

Ne discende che, pur essendo astrattamente ipotizzabile che il Geraci abbia acquistato il biglietto della lotteria dall'effettivo vincitore per costituire una congrua provvista di somme di denaro in contanti, l'argomento cronologico utilizzato dalla Corte territoriale è palesemente distonico rispetto a tale dimostrazione e risulta elusivo degli elementi probatori addotti dal ricorrente, riguardanti l'andamento della procedura di pagamento della somma di 400.000.000 di lire conclusasi con il vaglio cambiario emesso dalla Banca d'Italia il 27/11/1995.

Sul punto, si ritiene utile richiamare il passaggio del provvedimento impugnato, esplicitato a pagina 9, in cui, nel ritenere irrilevante la documentazione prodotta dalla difesa del Geraci a sostegno delle sue argomentazioni, si affermava apoditticamente la necessità di «una particolare cautela ogniqualvolta tale documentazione, anche se attesta il versamento della somma, non valga a dimostrare la qualità di giocatore vincente, ben potendo la bolletta essere stata acquistata da parte di terzi (anche previo pagamento della vincita) da colui che ha giocato e vinto, proprio al fine di procurarsi una provvista apparentemente lecita».

Ne discende conclusivamente la necessità di un nuovo giudizio, finalizzato a verificare se e in quale misura eventuali e ulteriori elementi fattuali potevano confortare il provvedimento di rigetto della revoca del decreto emesso dalla

Corte di appello di Palermo il 14/10/2011, richiesta nell'interesse del Geraci, a fronte degli elementi probatori addotti dal prevenuto a sostegno delle sue pretese processuali.

3. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Geraci appare meritevole di accoglimento, con l'annullamento del provvedimento impugnato e il conseguente rinvio alla Corte di appello di Palermo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2016.